SENTENZA DELLA CORTE
DEL 22 NOVEMBRE 1977 [1]

Industrial Diamond Supplies contro Luigi Riva (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank van eerste aanleg di Anversa)

«Convenzione 27 settembre 1968 — sospensione dell'esecuzione (artt. 30 e 38)»

Causa 43/77

Massime

Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Riconoscimento o autorizzazione all'esecuzione, in uno Stato contraente, di una pronunzia emessa in un altro Stato contraente — Sospensione del procedimento di riconoscimento o d'esecuzione — Azione promossa, nello Stato d'origine, contro la pronunzia straniera — Nozione di «mezzo ordinario» ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione — Divergenze fra le concezioni giuridiche dei vari Stati contraenti circa la distinzione fra mezzo «ordinario» e mezzo «straordinario» — Determinazione della nozione di «mezzo ordinario» unicamente nell'ambito della Convenzione — Significato

(Convenzione del 27 settembre 1968, artt. 30 e 38)

1. Data la disparità fra le concezioni giuridiche degli Stati che hanno stipulato la convenzione 27 settembre 1968 circa la distinzione fra mezzo d'impugnazione «ordinario» e mezzo d'impugnazione «straordinario», il significato del primo non può essere determinato con riguardo ad un ordinamento nazionale, si tratti di quello dello Stato d'origine o di quello dello Stato del riconoscimento o dell'esecuzione. Detta nozione può quindi essere definita unicamente nell'ambito della convenzione stessa.

2. Tenuto conto dell'economia degli artt. 30 e 38 e della loro funzione nel sistema della convenzione, costituisce un «mezzo ordinario», esperito od esperibile avverso una pronunzia straniera, qualsiasi azione che possa implicare l'annullamento o la modifica della pronunzia che costituisce oggetto del procedimento di riconoscimento o di esecuzione a norma della convenzione e che debba essere esperita, nello Stato d'origine, entro un temine fissato per legge e decorrente dalla pronunzia stessa.

Nel procedimento 43/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del Protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione

1 — Lingua processuale: l'olandese.

da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Rechtbank van eerste aanleg (tribunale di primo grado) di Anversa, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

INDUSTRIAL DIAMOND SUPPLIES, SOCIETÀ DI PERSONE A RESPONSABILITÀ LIMITATA,

con sede in Anversa,

e

LUIGI RIVA, rappresentante di commercio, residente in Torino,

domanda vertente sull'intepretazione degli artt. 30 e 38 della Convenzione del 27 settembre 1968,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti della causa, il procedimento e le osservazioni presentate a norma del Protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Con sentenza provvisoriamente esecutiva, pronunziata il 23 settembre 1976 su appello contro una sentenza emanata dal pretore di Torino in data 14—17 novembre 1975, il Tribunale civile e penale di Torino, sezione investita dei giudizi sulle

controversie di lavoro, condannava la società di persone a responsabilità limitata Industrial Diamond Supplies, con sede in Anversa, a pagare al sig. Luigi Riva, rappresentante di commercio, residente in Torino, la somma di Lit. 53 052 980 più gli interessi dell'8 % a decorrere dal 14 novembre 1975 nonché le spese processuali.

Con istanza del 16 novembre 1976, il sig. Riva chiedeva, in applicazione degli artt. 31 e segg. della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione), alla Rechtbank van eerste aanleg (tribunale di primo grado) di Anversa di consentire che la sentenza emanata dal Tribunale di Torino il 23 settembre 1976 fosse eseguita nel Belgio.

Con sentenza del 25 novembre 1976, il Tribunale di primo grado di Anversa, I sezione civile, accoglieva l'istanza.

Contro tale decisione la società Industrial Diamond Supplies proponeva dinanzi allo stesso Tribunale, in data 15 dicembre 1976, opposizione ai sensi dell'art. 36 della Convenzione, chiedendo in sostanza che il procedimento fosse sospeso in conformità a quanto dispongono l'art. 30 della Convenzione, che recita:

«L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.»

e l'art. 38, 1° comma, della Convenzione, che è del seguente tenore:

«Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.»

In effetti, il 27 dicembre 1976, la società Industrial Diamond Supplies proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale civile e penale di Torino dinanzi alla Corte di cassazione in Roma. Detto gravame costituirebbe un ricorso ordinario ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione.

Con sentenza del 7 aprile 1977, il Tribunale di primo grado di Anversa, I sezione, sospendeva, a norma dell'art. 2, n. 3, e dell'art. 3, n. 2, del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968, il procedimento finchè la Corte di giustizia non si fosse pronunziata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1. Quali siano i mezzi d'impugnazione che, negli artt. 30 e 38 della Convenzione 27 settembre 1968, vengono designati come mezzi d'impugnazione «ordinari» o, in altri termini, a quali sentenze si applichino gli artt. 30 e 38 della Convenzione, ovvero
2. se la natura del mezzo d'impugnazione dedotto contro un determinato provvedimento giurisdizionale nello Stato d'origine debba essere accertata esclusivamente in base al diritto di tale Stato.

La sentenza di cui sopra perveniva nella cancelleria della Corte di giustizia il 18 aprile 1977.

In conformità all'art. 5, n. 1, del Protocollo del 3 giugno 1971 ed all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno depositato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, il 21 giugno 1977, il Governo della Repubblica federale di Gemania, il 1° luglio, ed il Governo del Regno Unito, il 7 luglio.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Su richiesta della Corte, la

Commissione ha tuttavia prodotto in giudizio, il 18 agosto 1977, una tavola sinottica concernente la distinzione fra mezzi di gravame ordinari e mezzi di gravame straordinari ed il suo significato nel diritto processuale civile degli Stati membri.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

Secondo il *governo della Repubblica federale di Germania* vanno considerate come impugnazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione, tutte le impugnazioni che devono essere proposte entro termini rigidamente fissati, decorrenti dall'emanazione o dalla notifica della sentenza, e che possono condurre alla riforma della medesima con effetti nei confronti delle parti.

a) La relazione sui ritocchi da apportare alla Convenzione in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri constata l'assoluta mancanza d'un preciso criterio di distinzione fra i mezzi di gravame ordinari e quelli straordinari.

L'appello e l'opposizione hanno indubbiamente natura di mezzi ordinari in tutti gli Stati membri continentali; inoltre sono considerati come mezzi ordinari il ricorso per «revisione» e la «Beschwerde» in Germania, il ricorso per cassazione, il regolamento di competenza e due casi di revocazione in Italia, il ricorso per cassazione e la «revisione» delle sentenze pronunziate dallo Hoge Raad come giudice di primo grado nei Paesi Bassi.

Un'analoga distinzione risulta impossibile in Irlanda e nel Regno Unito; di conseguenza, gli autori del progetto preliminare di convenzione per l'adesione alla Convenzione del 1968 hanno fissato (negli artt. 13 e 17) norme speciali da applicarsi alle decisioni emanate nei due suddetti paesi.

b) La Convenzione intende agevolare l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali, in particolare consentendo l'esecuzione in un altro Stato di decisioni che siano provvisoriamente esecutive nello Stato d'origine; il debitore va tuttavia messo al riparo dal rischio di un pregiudizio irreparabile causato dall'esecuzione d'una pronunzia non ancora definitiva emanata in un altro Stato. La nozione di mezzo ordinario, cui fa riferimento l'art. 38 della Convenzione, va perciò interpretata in senso lato: il giudice deve poter decidere discrezionalmente, in ogni singolo caso, se occorra adottare provvedimenti volti a tutelare il debitore.

c) Il diritto dello Stato in cui si chiede l'esecuzione non permette di risolvere direttamente la questione del se un mezzo di gravame contemplato dal diritto d'un altro Stato vada considerato come un mezzo ordinario; tutt'al più si potrebbe rinviare al diritto di quest'ultimo Stato per accertare se un gravame esistente nel diritto dello Stato di origine debba venire equiparato a quello che il diritto dello Stato di esecuzione ritiene essere un mezzo ordinario.

La qualificazione d'un mezzo di gravame come mezzo ordinario può fondarsi su differenti criteri, in particolare sui suoi effetti o sulla maggiore tutela che l'ordinamento giuridico esaminato intende accordare agli interessi del creditore oppure a quelli del debitore. L'ordinamento giuridico dello Stato d'esecuzione non fornisce, specie nel caso di impugnazioni atipiche, né un'interpretazione chiara né un'interpretazione che risulti identica per tutti gli Stati contraenti. D'altronde, il fatto che un determinato ordinamento giuridico presenti una gamma più o meno estesa di mezzi «ordinari» dipende da considerazioni che non sono necessariamente valide per le decisioni straniere.

Non si può quindi accogliere come criterio d'interpretazione la qualificazione del gravame in base al diritto dello Stato d'esecuzione.

d) L'accertamento della natura d'un gravame potrebbe effettuarsi esclusivamente

in base alle norme dello Stato d'origine che ne disciplinano la proposizione e le modalità. La circostanza che un gravame debba comunque essere dichiarato ordinario o straordinario sulla base dei caratteri ch'esso manifesta nello Stato d'origine (requisiti di ricevibilità, termini, portata del controllo esercitato dal giudice adito) corrobora questa tesi. Allorché il diritto dello Stato d'origine non classifica i mezzi d'impugnazione, l'elemento decisivo potrebbe essere costituito dal fatto che il gravame impedisca o meno il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

L'inconveniente della suddetta interpretazione è l'impossibilità di tener conto dell'obiettivo perseguito dall'art. 38 della Convenzione e dell'intento protettivo cui tale norma si ispira. La tutela del debitore di fronte al rischio d'una esecuzione definitiva, compiuta prima che il gravame sia stato esaminato nello Stato d'origine, dipenderebbe, in pratica, dalle modalità proprie del diritto di quello Stato, diritto che, di norma, prende in considerazione soltanto gli interessi dei litiganti residenti nel paese. Le disparità esistenti fra gli Stati membri in quanto concerne particolarmente la disciplina del ricorso per cassazione, e del ricorso per revisione tedesco, parente stretto del precedente, farebbero variare dall'uno all'altro gruppo di Stati membri la portata della tutela concessa al debitore.

e) Un'interpretazione del concetto di mezzo ordinario tratta in maniera diretta dal testo stesso della Convenzione renderebbe largamente uniforme la tutela concessa al debitore nella Comunità; essa rispetterebbe in pieno l'idea basilare cui s'ispira l'art. 38; al tempo stesso il potere discrezionale lasciato al giudice garantirebbe la libertà indispensabile nell'applicazione concreta di detta norma; si terrebbe conto, nel qualificare i mezzi d'impugnazione, dell'ordinamento dello Stato d'origine senza tuttavia attribuirgli in proposito una competenza esclusiva.

La nozione di mezzo ordinario contenuta nella Convenzione assumerebbe in tal modo un'accezione diversa da quella che le è propria negli ordinamenti di taluni Stati membri, ma ciò non dovrebbe rappresentare un ostacolo per tale interpretazione, vista la diversità dei settori in cui detta nozione si applica e dei motivi ispiratori del suo intento protettivo. Risulta del resto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che, allo stesso modo, la nozione di «materia civile e commerciale», figurante nell'art. 1, 1° comma, della Convenzione, va intesa ai fini della Convenzione in un senso diverso da quello che le riconosce il diritto nazionale.

f) L'interpretazione diretta della nozione di mezzo ordinario non dovrebbe fondarsi unicamente sul concetto di passaggio in giudicato, quale lo concepisce il diritto dello Stato d'origine. Occorrerebbe piuttosto far ricorso ad un'idea enunciata nell'art. 38, 1° comma, 2ª frase, della Convenzione: dovrebbero essere considerati gravami ordinari contro decisioni giurisdizionali solo i gravami che vanno proposti entro un termine piuttosto breve dopo l'emanazione della decisione: si può molto rapidamente decidere in modo definitivo della loro ricevibilità. Possiedono questi requisiti in particolare l'appello e le opposizioni contro sentenze in contumacia, mezzi che sono generalmente considerati ordinari. Il termine di cui tener conto dovrebbe essere il più lungo fra quelli che gli Stati membri contemplano per il ricorso in cassazione (tre mesi a decorrere dalla notifica della decisione).

Sotto l'aspetto della tutela giuridica, entrerebbero in giuoco solo i mezzi d'impugnazione concernenti direttamente i diritti e gli obblighi delle parti nei loro rapporti reciproci: v'è motivo di concedere al giudice la possibilità di proteggere il debitore mediante la sospensione del procedimento solo se la decisione del giudice d'appello può accertare che l'esecuzione del provvedimento impugnato non appariva giustificata rispetto al convenuto. La cassazione nell'interesse della legge non è dunque un mezzo d'impugnazione ordinario.

Bisognerebbe infine considerare ordinarie solo le impugnazioni proposte dinanzi ai giudici della stessa giurisdizione. Tale non è il caso della «Verfassungsbeschwerde» (ricorso di legittimità costituzionale) tedesca, che dà vita ad un procedimento separato.

Dovrebbero quindi essere ritenuti mezzi ordinari, proponibili contro decisioni di giudici della magistratura civile, quelli che, in base all'ordinamento dello Stato d'origine, vanno esperiti in termini di breve durata (al massimo tre mesi) decorrenti dall'emanazione o dalla notifica della decisione e possono condurre all'annullamento della decisione da parte del giudice stesso che l'ha emanata o d'un giudice civile di grado superiore, con effetto per le parti nel procedimento d'esecuzione.

g) Interpretando il concetto di mezzo d'impugnazione ordinario sulla base del diritto dello Stato d'origine si giunge a concludere, proprio come se si fosse interpretata direttamente la Convenzione, che il ricorso per cassazione italiano va considerato come un mezzo ordinario. Tuttavia l'interpretazione diretta della Convenzione condurrebbe ad un'identità sostanziale e non semplicemente formale, della situazione giuridica in tutti gli Stati membri. Essa appare maggiormente conforme alla portata della Convenzione vista nella sua natura di importante passo avanti verso l'unificazione del diritto processuale internazionale nell'ambito della CEE e si presenta come necessaria proiezione della giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia con riferimento alla Convenzione.

h) Le questioni formulate dal Tribunale di primo grado di Anversa vanno quindi risolte come segue:

Per mezzi di impugnazione ordinari, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si devono intendere quei mezzi di gravame che, a prescindere dalla qualificazione loro attribuita sotto questo aspetto dallo Stato d'origine, vanno assolutamente proposti entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dall'emanazione o dalla notifica della decisione e possono condurre all'annullamento della medesima con effetto per le parti nel procedimento d'esecuzione.

Il *Governo del Regno Unito* ritiene che la soluzione dei problemi sollevati nel presente procedimento debba senz'altro fondarsi sul diritto del paese in cui il gravame è stato prosposto o potrebbe esserlo.

a) In forza degli artt. 30 e 38 della Convenzione, tocca al giudice adito in uno Stato membro accertare la natura del gravame proposto in un altro Stato membro. Il problema si presenta in un contesto processuale ed esige una rapida soluzione: i criteri da applicare per l'accertamento della natura del gravame devono quindi garantire il massimo di semplicità e di chiarezza.

b) I codici di procedura civile del Lussemburgo, della Francia e del Belgio distinguono fra mezzi ordinari e straordinari, dimodoché in base ad essi le impugnazioni in esame possono venire rapidamente qualificate con riferimento a classificazioni conosciute. Tale distinzione non è invece enunciata in testi di legge nei tre altri Stati membri firmatari della Convenzione; vi è però ben radicata nella dottrina, che definisce di solito ordinari determinati mezzi la cui proposizione impedicse il passaggio in giudicato della decisione, e straordinari gli altri.

c) Circa gli altri tre Stati membri della Comunità, che devono aderire alla Convenzione a norma dell'art. 63 della medesima, sembra che in Danimarca la situazione sia simile a quella degli Stati in cui la distinzione non è espressamente enunciata nei testi legislativi, mentre nel Regno Unito ed in Irlanda non solo non si distingue fra tipi diversi di impugnazione, ma una simile distinzione è ignota anche alla dottrina.

Gli ordinamenti giuridici di cui sopra conoscono tuttavia una grande quantità di gravami. Questi non hanno in genere effetto sospensivo, ma i giudici possono in via largamente discrezionale sospendere l'esecuzione. Non esistono criteri per separare, in questa varietà di mezzi d'impugnazione, i mezzi ordinari da quelli straordinari. Di conseguenza, il progetto di convenzione per l'adesione dei nuovi Stati membri alla Convenzione suggerisce d'apportare a quest'ultima taluni ritocchi.

d) Gli Stati membri attualmente aderenti alla Convenzione e la Danimarca possono con relativa facilità dedurre dal proprio sistema giuridico se un gravame sia ordinario o straordinario; per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, i criteri informatori potrebbero facilmente venir forniti dalla Convenzione stessa.

e) Viceversa, risulta difficile, per non dire impossibile, trovare un criterio comunitario di facile applicazione. Sarebbe necessario accertare anzitutto quali obiettivi gli autori della Convenzione abbiano inteso realizzare negli artt. 30 e 38 mediante la distinzione fra mezzi ordinari e mezzi straordinari e, poi, definire i criteri atti a consentire il raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il constatare che lo scopo voluto dall'art. 30 consiste nell'evitare il riconoscimento d'una decisione che non è ancora passata in giudicato e che forse non vi passerà mai, se viene accolto il gravame proposto contro di essa, mentre l'art. 38 si propone di proteggere il debitore dai danni che potrebbe causargli l'esecuzione di pronunzie non ancora passate in giudicato che fossero poi riformate, è troppo semplicistico: queste condizioni possono talvolta essere soddisfatte anche da mezzi d'impugnazione straordinari, che tuttavia sono esclusi dalla sfera d'applicazione degli artt. 30 e 38 della Convenzione.

f) Un criterio comunitario, che fondasse la distinzione fra mezzi ordinari e straordinari sul fatto che gli effetti della decisione restano sospesi finchè non sia decisa un'impugnazione ordinaria, non sarebbe soddisfacente: l'art. 30, che riguarda soltanto le impugnazioni effettivamente proposte, sarebbe in pratica sempre applicabile ad una decisione che non fosse ancora considerata definitiva nel suo Stato d'origine; detto criterio sarebbe inoperante ai fini dell'art. 38 e si applicherebbe pure a taluni gravami di carattere affatto eccezionale, che appartengono attualmente alla categoria dei mezzi d'impugnazione straordinari.

È difficile trovare un altro criterio comunitario che consenta di realizzare in modo più soddisfacente gli scopi degli articoli in questione.

g) Le distinzioni attualmente operate dai diritti nazionali fra mezzi ordinari e mezzi straordinari giungono approssimativamente al risultato voluto: in linea di principio, i mezzi ordinari hanno realmente un effetto sospensivo o l'avrebbero in mancanza dell'autorizzazione all'esecuzione provvisoria, mentre i mezzi straordinari non hanno effetto sospensivo salvo il caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione.

In tale contesto, un'altra importante caratteristica dei mezzi ordinari è costituita dai termini piuttosto brevi entro cui essi vanno di regola proposti, mentre per i mezzi straordinari valgono, talvolta in seguito ad un'autorizzazione speciale, termini assai più lunghi. La facoltà di sospendere l'esecuzione, contemplata dall'art. 38 della Convenzione, non deve sussistere troppo a lungo. Negli Stati membri cui è nota, la distinzione fra mezzi ordinari e straordinari sembra produrre a questo riguardo il risultato voluto, senza rigidità inutile. Qualsiasi criterio comunitario che collegasse la qualificazione d'un gravame come mezzo ordinario alla durata del termine di proposizione darebbe risultati assai più arbitrari.

h) La sola soluzione soddisfacente delle questioni poste dal Tribunale di primo grado d'Anversa consiste nell'affermare che, ai fini degli artt. 30 e 38 della Con-

venzione, la natura del mezzo d'impugnazione va determinata esclusivamente sulla base della qualificazione fornitane dal diritto dello Stato membro in cui il suddetto mezzo è stato o può essere proposto.

Secondo la *Commissione delle Comunità europee,* se si attribuisse alla nozione di «mezzo ordinario» un significato proprio ed indipendente dalle nozioni esistenti nei vari Stati contraenti, si otterrebbero molti notevoli vantaggi.

a) Il principale di questi vantaggi sarebbe che, per quanto concerne la Convenzione ed attiene al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni, le conseguenze della proposizione d'un gravame, considerato come ordinario sulla base della definizione fornita dalla Convenzione stessa, sarebbero sempre le stesse. Se la definizione di detta nozione dipendesse dal diritto nazionale degli Stati contraenti, il destino d'una decisione impugnata in cassazione varierebbe a seconda degli Stati, visto che il ricorso per cassazione è considerato come mezzo ordinario in Italia e nei Paesi Bassi, ma come mezzo straordinario in Francia, nel Belgio e nel Lussemburgo.

Uno dei principi essenziali della Convenzione è quello secondo cui il giudice adito per il riconoscimento o per l'esecuzione non esamina più la competenza del giudice che ha emanato la decisione originale. Tale sistema è possibile per il fatto che la procedura seguita nel paese d'origine comporta per l'interessato ogni tipo di garanzia, fra cui l'obbligo per taluni giudici d'ultima istanza di sottoporre alla Corte di giustizia questioni che concernano l'interpretazione della Convenzione. Se taluni mezzi, quali il ricorso per cassazione, fossero ritenuti straordinari, la predetta garanzia verrebbe meno dato che, non applicandosi l'art. 38, sarebbe possibile far eseguire subito la decisione.

I ricorsi per revisione e per cassazione, ai quali si riferiscono in sostanza le questioni oggetto del presente procedimento, portano, se accolti, ad annullare sotto l'aspetto giuridico la situazione creata dalla decisione impugnata. Ci si può chiedere se sia auspicabile che la Convenzione non offra alcuna possibilità di sospendere, nel frattempo, l'esecuzione della decisione impugnata. Un'interpretazione autonoma della Convenzione potrebbe forse far apparire una soluzione al riguardo.

b) Tuttavia, è difficile trovare, sia nel testo dell'art. 38, sia in quello dell'art. 30 della Convenzione, dei punti d'appoggio per sostenere un'interpretazione autonoma di tali norme, e neppure lo scopo della Convenzione fornisce argomenti a favore di tale interpretazione.

Taluni ordinamenti giuridici nazionali considerano «mezzo ordinario» quello la cui proposizione ha effetto sospensivo.

L'interpretazione di cui sopra non è confermata dal testo dell'art. 38 né dal sistema e dalle finalità della Convenzione: l'art. 38 è collocato nella sezione della Convenzione che tratta dell'esecuzione. L'art. 31, primo articolo della suddetta sezione, subordina l'esecuzione in un altro paese alla condizione che le decisioni in questione siano esecutive nello Stato d'origine. Allo stesso modo, l'art. 38 riguarda soltanto decisioni esecutive: non si può dunque sostenere che, nel suo insieme, tale norma attribuisca a «mezzo ordinario» il significato di «mezzo avente effetto sospensivo», senza con ciò renderla priva di senso.

Mancano del pari indizi che permettano di collegare la nozione di «mezzo ordinario» al criterio del «passaggio in giudicato».

Orbene, non solo il testo degli artt. 30 e 38 non conforta tale interpretazione, ma per di più essa porterebbe a risultati indesiderabili: posto che in diversi Stati contraenti il passaggio in giudicato ha luogo anche se è stato interposto appello, non esisterebbe in detti Stati alcun gravame ordinario ai sensi della Convenzione;

gravami come l'appello sarebbero allora oggetto d'una qualificazione assolutamente anomala, ignota a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti.

Nemmeno si può ritenere mezzo straordinario un mezzo la cui proposizione non impedisce il passaggio in giudicato: la mancanza d'ogni conferma negli artt. 30 e 38 rende questo criterio inadatto a stabilire se ci si trovi dinanzi ad un ricorso ordinario; inoltre esso sarebbe difficile da adoperare, non avendo il medesimo significato in tutti gli Stati contraenti.

Gli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti attribuiscono spesso ai gravami ordinari la caratteristica che il ricorrente non è tenuto, nel proporli, a far valere soltanto determinati motivi d'annullamento. Detto criterio non fornisce tuttavia alcun aiuto nell'interpretazione degli artt. 30 e 38: in base ad esso, il ricorso per cassazione, che è gravame ordinario in Italia e nei Paesi Bassi, sarebbe per la Convenzione un gravame straordinario.

Circa la finalità degli artt. 30 e 38, è opportuno sottolineare che la Convenzione intende innegabilmente fornire agli interessati larghe possibilità di veder riconosciute o eseguite le decisioni che li riguardano. Conviene dunque interpretare la nozione di «mezzo ordinario» in senso restrittivo così da limitare per il giudice le possibilità di sospendere la decisione. Nondimeno, un'interpretazione restrittiva dei termini usati nell'art. 30, che derogasse alla terminologia del sistema giuridico nel cui ambito la decisione è stata emanata, potrebbe far sì che una decisione volta a dirimere una controversia fosse priva d'effetti nel paese d'origine, essendo colà ritenuta ordinaria l'impugnazione esperita, e fosse viceversa riconosciuta all'estero in conseguenza di un'eventuale interpretazione restrittiva in base a cui il gravame venisse considerato come straordinario ai sensi della Convenzione. Un risultato di questo genere sarebbe poco desiderabile: esso oltrepasserebbe l'obiettivo cui mira la Convenzione che intende attribuire alle decisioni l'autorità e l'effetto da esse posseduti nello Stato d'origine.

La distinzione fra «mezzo ordinario» e «mezzo straordinario» non fa sorgere un problema insormontabile nei vari ordinamenti giuridici degli Stati contraenti; i diritti nazionali consentono infatti di determinare in modo abbastanza preciso la portata delle due espressioni.

In vista dell'adesione del Regno Unito e dell'Irlanda alla Convenzione, si conta di completare l'art. 38 con una disposizione la quale confermi che non è stato possibile costruire una nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» propria della Convenzione.

c) Per l'applicazione della Convenzione, tanto dal punto di vista dell'uniformità quanto da quello della certezza del diritto, il potersi appoggiare ad una terminologia provvista d'un preciso significato nei diversi Stati membri va preferito al dover utilizzare criteri che non risultano chiaramente dal testo della Convenzione e che inoltre potrebbero venire applicati in maniera diversa dai giudici.

d) La questione posta dal Tribunale di primo grado di Anversa va quindi risolta come segue:

Per mezzi d'impugnazione ordinari, ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si devono intendere i mezzi d'impugnazione considerati come ordinari nello Stato contraente in cui ha avuto luogo la pronunzia della decisione originaria.

III — La fase orale del procedimento

La società «Industrial Diamond Supplies», attrice nella causa principale, con l'avv. Christine Spaas, del foro d'Anversa, il sig. Luigi Riva, con l'avv. Eduard Van Vliet,

del foro d'Anversa, e la Commissione rappresentata dal sig. Hendrik Bronkhorst, membro del suo servizio giuridico, hanno sviluppato oralmente le loro osservazioni e risposto ad alcuni quesiti loro posti dalla Corte nell'udienza del 28 settembre 1977.

La società «*Industrial Diamond Supplies*» ha sostenuto, in tale occasione, che per «mezzo ordinario» ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione si deve intendere il mezzo d'impugnazione che è considerato come ordinario nello Stato contraente i cui giudici hanno pronunziato la decisione originaria.

Secondo il *sig. Riva,* una decisione esecutiva in uno degli Stati contraenti deve esserlo pure negli altri.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 19 ottobre 1977.

In diritto

1 Con sentenza del 7 aprile 1977, pervenuta in cancelleria il 18 dello stesso mese, il Tribunale di primo grado d'Anversa ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 2, n. 3, e dell'art. 3, n. 2, del Protocollo del 3 giugno 1971, due questioni vertenti sull'interpretazione del termine «mezzo ordinario» figurante negli artt. 30 e 38 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione).

2 Risulta dal fascicolo processuale che la società Industrial Diamond Supplies, con sede in Anversa, attrice nella causa principale, è stata condannata dal Tribunale civile e penale di Torino a pagare al sig. Luigi Riva, rappresentante di commercio residente in Torino, convenuto nella causa principale, la somma di Lit. 53 052 980 a titolo di provvigioni dovute dalla società attrice al convenuto nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, nonché gli interessi e le spese processuali;

3 la sentenza, pronunziata dal Tribunale di Torino il 23 settembre 1976, su appello contro una sentenza del locale pretore, è attualmente esecutiva;

4 il 25 novembre 1976, il sig. Riva otteneva dal Tribunale d'Anversa l'autorizzazione a far eseguire nel Belgio, in base agli artt. 31 e segg. della Convenzione, la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torino;

5 il 15 dicembre 1976, la Industrial Diamond Supplies proponeva dinanzi al Tribunale d'Anversa, ai sensi degli artt. 36 e 37 della Convenzione, opposizione contro la concessione della formula esecutiva;

6 il 27 dicembre 1976, la Industrial Diamond Supplies impugnava la sentenza del Tribunale di Torino di fronte alla Suprema Corte di Cassazione italiana;

7 è pacifico che detto ricorso non sospende l'esecutorietà della sentenza impugnata;

8 è del pari incontestato che la Industrial Diamond Supplies non ha chiesto in Italia la sospensione dell'esecuzione.

9 Essa ha chiesto al Tribunale d'Anversa, in via principale, di sospendere la decisione sull'esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torino fino alla pronunzia in Italia d'una sentenza definitiva fra le parti;

10 per potersi pronunziare sull'istanza, il Tribunale d'Anversa ha sottoposto alla Corte due questioni, concernenti l'interpretazione degli artt. 30 e 38 della Convenzione, così formulate:

«1. Quali siano i mezzi d'impugnazione che, negli artt. 30 e 38 della Convenzione 27 settembre 1968, vengono designati come mezzi d'impugnazione "ordinari" o, in altri termini, a quali sentenze si applichino gli artt. 30 e 38 della Convenzione, ovvero

2. se la natura del mezzo d'impugnazione dedotto contro un determinato provvedimento giurisdizionale nello Stato d'origine debba essere accertata esclusivamente in base al diritto di tale Stato.»

11 con dette questioni si vuole, in sostanza, sapere se l'espressione «mezzo ordinario», di cui agli artt. 30 e 38 della Convenzione, vada intesa come un rinvio al diritto nazionale oppure come una nozione autonoma da interpretarsi in base alla Convenzione;

12 nella seconda ipotesi, si domanda quale sia il significato di tale espressione ai sensi della Convenzione.

13 Durante il procedimento s'è sostenuto che l'art. 30 della Convenzione, relativo al riconoscimento e non già all'esecuzione delle decisioni, è estraneo alla controversia e che quindi l'interpretazione richiesta dovrebbe riferirsi unicamente al significato del termine «mezzo ordinario» nell'art. 38, relativo all'esecuzione;

14 non occorre soffermarsi su questo punto, tanto più che la coesione delle norme costituenti il titolo III della Convenzione esige un'interpretazione della suddetta espressione identica per entrambi gli articoli citati.

Se l'espressione «mezzo ordinario» vada intesa come rinvio al diritto nazionale o come nozione autonoma

15 Secondo l'art. 30 della Convenzione, «l'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata»;

16 in base all'art. 38, 1° comma, «il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione».

17 La Industrial Diamond Supplies sostiene che occorre qualificare come «mezzo ordinario», ai sensi dei citati articoli, ogni gravame che possieda tale qualifica nello Stato contraente donde proviene la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione;

18 se si guarda all'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, Stato d'origine della decisione controversa, non v'è dubbio che il ricorso per cassazione costituisca in effetti un mezzo d'impugnazione ordinario;

19 in questo senso si sono espressi il Governo del Regno Unito e la Commissione, concordi nel ritenere che la natura d'un gravame alla luce degli artt. 30 e 38 vada determinata con riferimento al diritto dello Stato contraente d'origine;

20 il sig. Riva, pur riconoscendo che in Italia il ricorso per cassazione ha natura di mezzo ordinario, ritiene che, comunque, una decisione esecutiva in Italia debba essere tale anche nel Belgio, finché la sua esecutorietà non sia stata sospesa nello Stato d'origine;

21 va infine ricordato che, secondo il Governo della Repubblica federale di Germania, l'espressione «mezzo ordinario», di cui agli artt. 30 e 38, esige d'essere interpretata nell'ambito della Convenzione stessa, senza tener conto della qualificazione attribuita al gravame dall'ordinamento dello Stato d'origine.

22 Come risulta dal confronto fra le concezioni giuridiche dei diversi Stati membri della Comunità, in alcuni paesi la distinzione fra mezzi «ordinari» e mezzi «straordinari» è enunciata nella legge stessa, in altri rappresenta invece una classificazione prevalentemente o anche puramente dottrinale, in un terzo gruppo, infine, è totalmente sconosciuta;

23 si constata, per di più, che nei sistemi giuridici in cui la distinzione fra mezzi «ordinari» e «straordinari» è accettata dalla legislazione o dalla dottrina, la qualificazione dei diversi mezzi di gravame in base alla suddetta distinzione conduce a classificazioni contrastanti;

24 di conseguenza, è chiaro che, interpretando la nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» mediante rinvio al sistema giuridico nazionale — non importa se quello dello Stato d'origine o quello dello Stato del riconoscimento o dell'esecuzione — si cadrebbe, talvolta, nell'impossibilità di qualificare con la voluta precisione un determinato gravame alla luce degli artt. 30 e 38 della Convenzione;

25 inoltre, il rinvio all'uno o all'altro sistema giuridico interno obbligherebbe il giudice adito in forza degli artt. 30 e 38 della Convenzione a qualificare eventualmente in modo diverso gravami dello stesso tipo, a seconda della loro provenienza da questo o quello Stato contraente;

26 applicando tale criterio d'interpretazione s'otterrebbe dunque come risultato un'incertezza giuridica resa ancor più grande dal fatto che l'art. 38 obbliga il giudice dell'esecuzione a tener conto sia delle impugnazioni effettivamente proposte sia di quelle ancora proponibili entro precisi termini;

27 dalle considerazioni di cui sopra s'evince che l'interpretazione della nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» può venire effettuata utilmente solo nell'ambito della Convenzione stessa;

28 occorre dunque rispondere al giudice nazionale che l'espressione «mezzo ordinario», ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione, va interpretata unicamente nell'ambito del sistema della Convenzione stessa e non già in base al diritto dello Stato d'origine della decisione né a quello dello Stato del riconoscimento o dell'esecuzione.

Sul significato dell'espressione «mezzo ordinario» ai sensi della Convenzione

29 Il significato dell'espressione «mezzo ordinario» può essere desunto dall'economia stessa degli artt. 30 e 38, nonché dalla loro funzione nel sistema della Convenzione;

30 benché, nel suo complesso, la Convenzione intenda garantire l'esecuzione rapida ed il più possibile priva di formalità delle decisioni aventi carattere esecutivo nello Stato d'origine, gli artt. 30 e 38 si propongono specificamente di impedire che siano obbligatoriamente riconosciute ed eseguite in altri Stati contraenti pronunzie ancora suscettibili d'annullamento o di riforma nello Stato d'origine;

31 a tale scopo, gli artt. 30 e 38 riservano al giudice, cui venga proposta, rispettivamente, un'istanza di riconoscimento oppure un'opposizione al provvedimento che autorizza l'esecuzione, in particolare la facoltà di sospendere il procedimento quando, nello Stato d'origine, la decisione sia stata impugnata o possa esserlo entro precisi termini;

32 secondo la Convenzione, il giudice del riconoscimento o dell'esecuzione ha semplicemente la facoltà di sospendere il procedimento, ma non vi è obbligato;

33 tale circostanza postula un'interpretazione abbastanza ampia della nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» cosicché il predetto giudice possa riservare la propria decisione ogniqualvolta abbiano a sorgere ragionevoli dubbi circa la sorte definitiva della decisione nello Stato d'origine;

34 questo criterio è sufficiente da solo per decidere in merito ad una istanza di riconoscimento o d'esecuzione d'una decisione attaccata, nello Stato d'origine, con un gravame che può provocarne l'annullamento o la riforma;

35 la valutazione che si può esigere dal giudice è più difficile da effettuare ogni volta che gli viene proposta, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione, un'istanza di sospensione, pur non essendo ancora scaduti nello Stato d'origine i termini d'impugnazione;

36 in tal caso, accanto al criterio ricavato dal possibile effetto di un'impugnazione, occorrerà anche tener conto di tutte le considerazioni pertinenti che si possono trarre dalla natura e dalle modalità dei gravami in questione;

37 considerata in questa prospettiva, l'espressione «mezzo ordinario» va intesa nel senso ch'essa designa ogni gravame che appartenga all'«iter» normale d'un processo e che costituisca, di per sé, uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere;

38 si deve pensare che rappresenti uno sviluppo di questo genere qualsiasi gravame collegato dalla legge ad un preciso termine che decorra a causa della decisione stessa di cui si chiede l'esecuzione;

39 per logica conseguenza non si possono in particolare considerare «ordinari» ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione né i gravami che dipendono da avvenimenti imprevedibili alla data della decisione originaria né quelli che dipendono dall'azione di persone estranee all'istanza, qualora non possano venir loro opposti i termini d'impugnazione fatti scattare dalla decisione originaria;

40 spetta al giudice cui sia stata proposta un'istanza ai sensi dell'art. 36, quando nello Stato d'origine non siano ancora scaduti i termini di impugnazione, esercitare al riguardo il proprio potere discrezionale;

41 questa libertà di valutazione è implicita nel meccanismo stesso dell'art. 38 che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di fissare, alla parte che s'oppone all'esecuzione pur non avendo ancora impugnato la decisione nello Stato d'origine, un termine per proporre tale impugnazione.

42 Si deve quindi concludere che per «mezzo ordinario», ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione, proposto o proponibile contro una decisione estera, va inteso qualsiasi gravame che possa comportare l'annullamento o la riforma della decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione a norma della Convenzione e che debba essere proposto, nello Stato d'origine, entro un termine fissato per legge che comincia a decorrere in seguito alla decisione stessa.

Sulle spese

43 Le spese sostenute dai Governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

44 nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di primo grado di Anversa con sentenza 7 aprile 1977, dichiara:

1° **L'espressione «mezzo ordinario», ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretata esclusivamente nell'ambito del sistema della Convenzione stessa, e non già secondo il diritto dello Stato d'origine né secondo quello dello Stato del riconoscimento o dell'esecuzione.**

2° **Per «mezzo ordinario» proposto o proponibile contro una decisione straniera, si deve intendere, ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione, qualsiasi gravame che possa comportare l'annullamento o la riforma della decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione a norma della Convenzione e**

che debba essere proposto, nello Stato d'origine, entro un termine fissato per legge che comincia a decorrere in seguito alla decisione stessa.

Kutscher Sørensen Bosco Donner Mertens de Wilmars

Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 novembre 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 19 OTTOBRE 1977 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

il convenuto nel processo da cui è sorta la domanda di pronunzia pregiudiziale oggi in discussione, un rappresentante di commercio italiano, otteneva, il 23 settembre 1976, dal Tribunale civile e penale di Torino una sentenza che condannava l'attrice, una società a responsabilità limitata con sede nel Belgio, al pagamento d'una determinata somma. Contro tale sentenza veniva proposto, il 27 dicembre 1976, ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di cassazione in Roma. Si tratta in proposito d'una impugnazione che, secondo il diritto italiano, non sospende l'esecutorietà della sentenza impugnata. A quanto pare, non si sfruttava invece la possibilità di invocare la sospensione dell'esecuzione dal tribunale italiano che aveva emanato la sentenza.

Il convenuto nella causa principale intende far eseguire nel Belgio la sentenza pronunziata dal Tribunale civile e penale di Torino. A tal fine, egli si faceva rilasciare dal giudice di primo grado d'Anversa la formula esecutiva ai sensi dell'art. 31 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che d'ora in poi indicherò semplicemente col termine: «Convenzione»).

L'attrice nella causa principale proponeva contro detto provvedimento, emanato il 25 novembre 1976, opposizione in forza dell'art. 36 della Convenzione. Contemporaneamente essa chiedeva che fosse sospesa la decisione sulla concessione della formula esecutiva fino alla pronunzia d'una sentenza definitiva in Italia o perlomeno che l'esecuzione fosse subordinata alla prestazione d'una garanzia da parte

1 — Traduzione dal tedesco.